



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maria MESSINA

Salvatore DE MAIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
27	19/03/2026	201	00	00

Oggetto:

Competenze stipendiali del mese di Marzo 2026 a favore del personale della Giunta Regionale della Campania.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 ha approvato le “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025*”;
- b. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ha approvato il “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania*”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- c. la Giunta regionale con Deliberazione n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027, contenente, ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 del 07/01/2025, ha approvato il Bilancio Gestionale 2025 – 2027 della Regione Campania, con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
- e. il R.T.I. aggiudicatario del progetto “*Sinfonia - Digitalizzazione dei processi amministrativi integrati per la gestione delle risorse umane, del patrimonio e della contabilità dell’ente Regione Campania*”, su richiesta della Direzione Generale delle Risorse Umane, ha predisposto tutti gli elaborati relativi alle competenze stipendiali per il corrente mese di marzo 2026 da erogare al personale dipendente in servizio ed in quiescenza;
- f. con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 160 del 04/09/2025, è stato nominato il Dirigente Responsabile del Settore Trattamento Economico - codice 201.03.00 - della Direzione Generale per le Risorse Umane - codice 201.00.00;
- g. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 ha disposto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2026;

ATTESO CHE:

- a) è stato espletato concorso pubblico nell’ambito del Piano per il potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- b) ai sensi del DM 74/2019 nell’allegato D vengono stanziati €. 25.651.902,68 di risorse statali finalizzate al finanziamento del personale destinato al Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e nell’allegato €. 48.193.646,98, per l’ulteriore potenziamento dei cpi, ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, del DL 4/2019;
- c) con DGR 436 del 17/09/2019 è stato istituito il capitolo di entrata E01253 denominato “*Trasferimenti Statali ai sensi del DM Lavoro e Politiche Sociali 74/2019*”, con i capitoli di spesa destinati, dal U05748 al U05756;
- d) con D.G.R. n. 427 del 12/07/2023 ad oggetto “*Rafforzamento dell’organico dei centri per l’impiego*” si è disposto di procedere con l’ulteriore potenziamento del personale destinato ai c.p.i. ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, del DL 4/2019, allegato E del DM 74/2019;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 62 del 01/08/2023 ad oggetto “*Attuazione della D.G.R. 427/2023*” si è posto in esecuzione, per quanto di competenza, l’indirizzo formulato con la predetta deliberazione, in particolare l’assunzione di n. 385 unità, per i due diversi profili, con decorrenza 01/10/2023;
- f) con deliberazione n. 225 del 12/05/2020 è stata disposta l’assunzione degli ex LSU di categoria C1 a tempo pieno e indeterminato, incardinati presso la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile con decorrenza 31/03/2021;
- g) con le deliberazioni n. 221 del 26/05/2021, n. 302 del 07/07/2021 e n. 345 del 27/07/2021 è stata stabilita l’assunzione degli ex LSU di categoria A1 e B1 a tempo indeterminato e parziale al 30%, gestiti dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
- h) con D.P.C.M. 28/12/2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 16/02/2021 e pubblicato sulla G.U. n. 53 del 03/03/2021, viene disposto che: “*per ciascun Lsu stabilizzato, un contributo statale a regime di euro 9.292,22, erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato*”;

- i) con DGR 380 del 07/09/2021 è stato istituito il capitolo di entrata E01267 denominato “DPCM RIPARTIZIONE RISORSE PER ASSUNZIONE LSU”, con i capitoli di spesa destinati, dal U05780 al U05787;
- j) con la legge di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 a decorrere dal 2022 sul capitolo di entrata E01267 è stata stanziata la somma di €. 2.304.470,56 che finanzia i predetti capitoli di spesa, importo destinato al sostenimento del costo del personale socialmente utile;
- k) l’art. 19 del D.L. n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023, ha previsto che: *” A decorrere dall’anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali”* – nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal DPCM adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19;
- l) in attuazione del richiamato art. 19 del sopra citato D.L. 124/2023, in data 21 novembre 2023 è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione l’”Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse” entro il 30/01/2024, a valere sul predetto Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari, di cui al decreto 607/2023 del Direttore dell’Agenzia per la Coesione;
- m) con la Deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 17/1/2024, di aggiornamento del PRigA della Regione Campania, è stato formulato indirizzo di aderire al suddetto Avviso;
- n) con nota prot. n. 281387 del 05/06/2025 la Direzione Generale per le Risorse Umane ha richiesto la variazione di bilancio ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera a) del Regolamento di contabilità regionale 7 giugno 2018, n. 5 finalizzata all’istituzione e dotazione di appositi capitoli di entrata e spesa vincolati finanziati con risorse provenienti dal Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari per l’importo complessivo di euro 8.121.767,50, mediante istituzione di appositi capitoli, di cui euro 1.833.947,50 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2025, euro 3.143.910,00 in termini di sola competenza nell’esercizio finanziario 2026 ed euro 3.143.910,00 in termini di sola competenza nell’esercizio finanziario 2027 quali risorse occorrenti per la corresponsione del trattamento economico per il personale da assumere ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 124/2023 per il quale con DPCM del 14/08/2024 sono state assegnate alla Regione Campania 66 unità;
- o) con DGR n. 381 del 16/06/2025 è stato istituito il capitolo di entrata E02893 denominato “Art. 19 del DL 124/2023” con i correlati capitoli di spesa vincolata:
- a. U10193 denominato “STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE – CAPCOE”;
 - b. U10197 denominato “FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ARTT. 14, 15, CCNL) – CAPCOE”;
 - c. U10198 denominato “IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE NON DIRIGENTE -CAPCOE”;
 - d. U10199 denominato “IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE NON DIRIGENTE – TRATTAMENTO ACCESSORIO -CAPCOE”;
 - e. U10207 denominato “CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE NON DIRIGENTE – CAPCOE”;

- f. U10209 denominato “CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE – PERSONALE NON DIRIGENTE. TRATTAMENTO ACCESSORIO – CAPCOE”;
- p) con decreto dirigenziale n. 91 del 20/06/2025 è stato richiesto l'accertamento n. 4250001819 con imputazione al capitolo di entrata E02893, Titolo 3, Tipologia 30500, denominato “*Art. 19 del D.L. 124/2023*”, per l'importo di € 1.833.947,50, pari allo stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 2025, al fine di garantire il finanziamento sui correlati capitoli di spesa dal U10193, U10197, U10198, U10199, U10207 e U10209, importo occorrente per la corresponsione del trattamento economico per l'anno 2025 per il personale da assumere ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023;
- q) con decreto n. 94 del 25/06/2025 sono stati assunti gli impegni di spesa sui citati capitoli U10193, U10197, U10198, U10199, U10207 e U10209;
- r) con decreto n. 46 del 21/11/2025 sono stati assunti gli impegni di spesa sui capitoli U10193, U10197, U10198, U10199, U10207 e U10209 per la corresponsione del trattamento economico per il primo quadrimestre 2026 per il personale assunto ai sensi dell'art. 19 del D.L. 124/2023;
- s) il suddetto personale è finanziato dai fondi previsti dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027 (PN CapCoe) ai sensi del comma 8 del menzionato art. 19 DL 124/2023 fino al 2029 e dal 2030 con fondi statali;
- t) nel sistema delineato dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, la determinazione dei nuovi spazi assunzionali risulta strettamente collegata alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, dati dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- u) il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate così delineate, rilevata dall'ultimo rendiconto 2023 approvato e parificato, risulta nel limite del 8,5%;
- v) ai sensi dell'art. 57 comma 3 septies del DL 104/2020, convertito in legge 126/2020: “*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”, il costo sostenuto ed eterofinanziato con incentivi statali per il personale stabilizzato sia come ex LSU per quota parte, sia per quello reclutato in forza del DM 74/2019 e sia di quello assunto in attuazione del DL 124/2023 non rileva ai fini del calcolo del valore soglia ex art. 33 DL 34/2019;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- a) ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che al comma 609 dell'articolo 1, prevede: “*nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%; dal 1° luglio 2022 0,50%*”, si è provveduto ad aggiornare l'indennità di vacanza contrattuale secondo i valori indicati nelle tabelle presenti nel sito istituzionale del Mef – Ragioneria Generale dello Stato;
- b) ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2023), che ai commi 27 e 28 dell'articolo 1, prevede: “*Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000*”

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'[articolo 21, comma 1-ter, lettera e\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'[articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](#)”, si è provveduto ad incrementare l'indennità di vacanza contrattuale secondo le modalità ivi indicate, tenuto conto che non si era proceduto, in assenza di istruzioni al riguardo, all'attribuzione dell'“anticipo” di cui all'art. 3, comma 3, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145;

- c) l'art. 1, della L. 213/2023 al comma 180 stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”, e sulla base della Circolare Inps 31/01/2024 – ad oggetto: Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio”, con la quale sono state fornite le indicazioni operative, sulla corrente mensilità si è provveduto ad applicare il cosiddetto “bonus mamme”, alle dipendenti aventi diritto;
- d) l'art. 1, comma 2, della Legge 207 prevede che: “Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'art. 11, in materia di modificazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati all'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
 - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - oltre 50.000 euro, 43 per cento»
- b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro»” per cui si provvederà ad applicare le nuove aliquote;
- e) l'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 della Legge 207 prevede che: “4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
 - 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
 - 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio”, per cui si è provveduto ad applicare le predette misure;

- f) Ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ai commi 128 e 129 dell'art. 1, prevede che “per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 128, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”, si è provveduto ad aggiornare l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027 secondo i valori indicati nelle tabelle presenti sul sito istituzionale del Mef – Ragioneria Generale dello Stato;
- g) ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) l'art. 1 della L. 207/2024 al comma 161 stabilisce che: “All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), e all'articolo 24, comma 10, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto [decreto-legge n. 4 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#) » e sulla base delle istruzioni applicabili di cui alla Circolare Inps n. 102 del 16/06/2025 – ad oggetto: “Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili”, sulla corrente mensilità si è provveduto, ad attribuire il cosiddetto “bonus Maroni” ai dipendenti aventi diritto, sulla base delle modalità individuate con i decreti dirigenziali n. 89 del 11/06/2025 e n. 5 del 15/01/2026;

- h) ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) l’art. 1 comma 3 stabilisce che: “All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento»”, si è provveduto, a decorrere dalla corrente mensilità, all’adozione della citata misura;
- i) in data 04 agosto 2022, l’ARAN e le OO.SS. rappresentative del Comparto Funzioni Locali hanno stipulato l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021;
- j) in data 16 novembre 2022 è stato approvato il CCNL Funzioni Locali, Personale del Comparto, Triennio 2019-2021;
- k) l’art. 12 del vigente CCNL 2019/2021 ha stabilito il nuovo sistema di classificazione del personale articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenza, abilità e competenze professionali;
- l) l’art. 13 del citato contratto, sottoscritto in data 16/11/2022, dispone che il nuovo “Ordinamento Professionale” entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione, ovvero il primo aprile 2023;
- m) la UOD 50.14.01 ha adottato il decreto dirigenziale n. 20 del 29/03/2023 ad oggetto: “Applicazione nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022;
- n) in data 11 dicembre 2023, l’ARAN e le OO.SS. rappresentative del Comparto Funzioni Locali hanno stipulato l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali relativo al Personale Dirigente - Triennio 2019/2021;
- o) il 16 luglio 2024 l’ARAN e le OO.SS. rappresentative hanno sottoscritto il CCNL Funzioni Locali – Personale dirigente- Triennio 2019-2021;
- p) ai sensi dell’art. 13, comma 6,7 e 8 del vigente CCNL e dei relativi pareri Aran si è proceduto a calcolare la quota corrispondente allo 0,55% del monte salari 2018 destinata al finanziamento delle progressioni tra le aree in deroga, provvedendo, sulla corrente mensilità, all’esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 19 del 16/12/2025 e successive modifiche relativamente al passaggio tra l’Area degli Istruttori a quella dei Funzionari e di Elevata Qualificazione, in conformità al PIAO 2025-2027;

CONSIDERATO CHE, alla stregua dell’istruttoria effettuata dal competente Settore 201.03.00
Trattamento Economico:

- a) con il decreto dirigenziale n. 47 del 25/11/2025 il Settore 201.03.00 ha provveduto ad assumere gli impegni di spesa, sui relativi capitoli di Bilancio, necessari al pagamento delle competenze stipendiali spettanti al personale regionale per il primo quadrimestre dell’anno 2026;
- b) con i decreti dirigenziali n. 16 e n. 17 del 06/03/2026, della UOS 201.03.02 è stata disposta la liquidabilità delle spettanze per differenze retributive, interessi legali, rivalutazioni ed altre, in favore dei dipendenti ed ex dipendenti sulla base di sentenze giudiziali di condanna contro l’Amministrazione

Regionale, come da allegato “DEBITI FUORI BILANCIO MESE DI MARZO 2026” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- c) nel predetto provvedimento viene dato atto che *“a seguito di richieste, i creditori o gli avvocati difensori, in ordine a procedure esecutive eventualmente avviate, hanno dichiarato di non aver avviato procedure esecutive oppure se avviate non si sono concluse con il prelievo delle somme presso la Tesoreria; che si è effettuato un riscontro con i provvisori di uscita trasmessi dalla Direzione Risorse Finanziarie , riscontrando l'assenza di PRU a fronte delle sentenze che con il presente decreto si provvede ad eseguire”*;
- d) nella corrente mensilità occorre procedere alla liquidazione di un compenso a favore di un dipendente della Giunta Regionale per attività espletate presso soggetti terzi, con assoggettamento al regime previdenziale della Gestione Separata, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 26, della Legge 335/1995 e dalle successive circolari INPS in materia, secondo le seguenti modalità:
 - d.1) liquidazione, quale quota parte degli oneri contributivi a carico del dipendente complessivamente liquidati con il presente provvedimento, della somma di € 509,77 a titolo di contributi previdenziali a carico dipendente, a valere sull'impegno n. 3250010291 – posizione 1, sul capitolo di spesa U09240;
 - d.2) liquidazione, quale quota parte degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione complessivamente liquidati con il presente provvedimento, della somma di € 1.019,54 a titolo di contributi previdenziali a carico Amministrazione, a valere sull'impegno n. 3250000018 – posizione 2, sul capitolo di spesa U09333;
 - d.3) emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'INPS per l'importo complessivo di € 1.529,31, da estinguersi mediante presentazione del modello F24EP;
 - d.4.) il versamento delle predette somme dovrà essere effettuato in favore dell'INPS secondo le modalità riportate nell'allegato denominato “F24 Marzo 2026”;
- e) con il decreto dirigenziale n. 40 del 20/11/2025 il Settore 201.03.00 ha disposto l'accertamento sul capitolo a partita di giro E07044 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI” per l'importo di €. 6.896.666,67, utile per il versamento degli oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale regionale per il primo quadrimestre dell'anno 2026;
- f) con il decreto dirigenziale n. 45 del 21/11/2025 il Settore 201.03.00 ha assunto l'impegno sul capitolo correlato di spesa U09240 “ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI” per il corrispondente importo di €. 6.896.666,67 utile per il versamento degli oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale regionale per il primo quadrimestre dell'anno 2026;
- g) con il decreto dirigenziale n. 39 del 20/11/2025 il Settore 201.03.00 ha disposto l'accertamento sul capitolo a partita di giro E01267 DPCM RIPARTIZIONE RISORSE PER ASSUNZIONE LSU” per l'importo di €. 768.156,85, al fine di garantire il finanziamento sui capitoli di spesa destinati, dal U05780 al U05787, del costo del personale ex socialmente utile;
- h) con il decreto dirigenziale n. 44 del 21/01/2025 il Settore 201.03.00 ha assunto gli impegni sui capitoli di spesa per €. 768.156,85, finalizzati al sostenimento del costo del personale ex socialmente utile, per il primo quadrimestre dell'anno 2026;
- i) con il decreto dirigenziale n. 38 del 20/11/2025 il Settore 201.03.00 ha disposto l'accertamento sul capitolo a partita di giro E01253 “Trasferimenti Statali ai sensi del DM Lavoro e Politiche Sociali 74/2019” l'importo di €. 24.615.183,22, pari ai 4/12 dell'importo di € 73.845.549,66 stanziato sulla competenza dell'esercizio finanziario 2026, al fine di garantire il finanziamento sui correlati capitoli di spesa dal U05748 al U05756, importo destinato al sostenimento del costo del personale assunto per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro, per il primo quadrimestre 2026;
- j) con il decreto dirigenziale n. 42 del 21/11/2025 il Settore 201.03.00 ha assunto gli impegni sui correlati capitoli di spesa per €. 24.615.183,22, destinati al sostenimento del costo del personale assunto per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro, per il primo quadrimestre dell'anno 2026;
- k) con il decreto dirigenziale n. 29 del 19/11/2025, UOS 201.03.02, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per il pagamento degli assegni familiari, agli aventi titolo, per il primo quadrimestre dell'anno 2026;

- l) il punto 5.2, lett. a), del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, ha stabilito che: *“Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: a) per la spesa di personale: - nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima”*;
- m) in data 03/11/2025 è stata sottoscritta l'ipotesi del CCNL comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024 ed in data 11/11/2025 quella dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2022/2024;
- n) il punto 5.2, lett. a), del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011 stabilisce che: *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato”*.
- o) l'Ente, in ossequio alle disposizioni richiamate ha effettuato annualmente l'accantonamento in sede previsionale 2026-2028;
- p) l'art. 43 del Dlgs 118/2011 prevede che: *“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. 2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento”*;
- q) L'Ente ha approvato la Legge Regionale n. 15 del 06/10/2025 ad oggetto: *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2026”* per garantire l'applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto D.lgs. 118/2011;
- r) in data 23 febbraio 2026, l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del Comparto Funzioni Locali hanno stipulato il Contratti Collettivo Nazionale di Lavori Funzioni Locali relativo al Comparto – Triennio 2022-2024 - e il Contratti Collettivo Nazionale di Lavori Funzioni Locali relativo al Personale Dirigente – Triennio 2022-2024;
- s) gli art. 2, comma 3, dei vigenti CCNL Funzioni Locali – Area Comparto e Area Dirigenza - prevedono che *“Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”*;
- t) il perdurare dell'esercizio provvisorio determina l'impossibilità di attivare la procedura di utilizzo degli accantonamenti sugli appositi capitoli, come da principio contabile applicato alla contabilità finanziaria n. 8.4 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, pertanto, in deroga al principio dei dodicesimi essendo la spesa per l'applicazione contrattuale obbligatoria e non ulteriormente divisibile, con il decreto dirigenziale n. 35 del 13/03/2026 sono stati assunti gli impegni sui corrispondenti capitoli di bilancio per il pagamento dei suddetti adeguamenti contrattuali;

**CONSIDERATO, altresì, alla stregua dell'istruttoria effettuata dal competente Settore 201.03.00
Trattamento Economico:**

- a) per l'effetto delle disposizioni contenute nelle decisioni n. 172 del 30/07/2019 e 217 del 27/12/2019 della Corte dei Conti, Sez. regionale di Controllo della Campania, sulla base delle comunicazioni del Consiglio Regionale, mensilmente si procede ed effettuare i recuperi delle indennità erogate senza titolo sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019 sul capitolo di entrata E07045 correlato al capitolo di spesa U09241, denominato "ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI, istituiti con decreto dirigenziale n. 124 del 06/11/2020, tali somme vengono poi riversate al Consiglio Regionale, in ultimo con provvedimento n. 4 del 15/01/2026;
- b) sono stati assunti, inoltre, gli impegni a favore del personale dipendente sul cap U09241 per il periodo luglio- novembre 2025 con decreto n. 49 del 27/11/2025 e per il mese di dicembre 2025 con decreto n. 18 del 12/12/2025, al fine della quadratura contabile della partita di giro E07045_U09241;
- c) gli elaborati contabili ammontano complessivamente a €. 27.286.397,61= per il pagamento degli emolumenti stipendiali del mese di marzo 2026, dettagliati in lordo per €. 20.276.627,34 nonché €. 7.009.770,27 per oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, avente competenza economica 01/03/2026 - 31/03/2026 come dai prospetti di sintesi contabile, allegati al presente atto, che ne formano parte integrante, dai quali risulta l'onere della spesa con la relativa imputazione finanziaria (capitoli di spesa ed impegni, capitoli di entrata) distinti per:
 - c.1 totale delle ritenute erariali, ripartito per codici tributo e codici gestionali;
 - c.2 totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, Conto Amministrazione / Dipendente;
 - c.3 totale delle ritenute extrafiscali;

RILEVATO, alla stregua dell'istruttoria effettuata dal competente Settore 201.03.00 Trattamento Economico:

- c) al pagamento dei Decreti Dirigenziali disposti a vario titolo dalle strutture ordinamentali dell'Amministrazione Regionale, enumerati nell'allegato elenco al presente provvedimento
- c) all'effettuazione dei conguagli fiscali e previdenziali per i dipendenti, nell'ultimo mese di servizio, compreso la trattenuta delle addizionali IRPEF Regionali e Comunali maturate;
- c) al versamento dei contributi derivanti da sentenze passate in giudicato, per le quali i dipendenti avevano promosso azioni esecutive e non era stato possibile disporre la liquidazione dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

DATO ATTO CHE

- a) è stata effettuata la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sui pagamenti disposti con il presente provvedimento a favore del personale dipendente, in conformità alla circolare PG 0358375 del 13/07/2023 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- b) la presente spesa non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla pubblicazione;
- c) con comunicazione della Direzione Generale delle Risorse Umane 201.00.00 datata 17/09/2025, si è provveduto all'assolvimento dell'obbligo d'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.);

RITENUTO, alla stregua dell'istruttoria effettuata dal competente Settore 201.03.00 Trattamento Economico:

- a. di disporre il pagamento degli emolumenti stipendiali, in forza degli impegni di spesa assunti, spettanti al personale regionale per complessivi €. 27.286.397,61= per il pagamento degli emolumenti stipendiali di marzo 2026, dettagliati in lordo per €. 20.276.627,34 = nonché €. 7.009.770,27 = per oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, avente competenza economica 01/03/2026 - 31/03/2026, come da prospetto di sintesi contabile allegato al presente provvedimento, debitamente corredato delle relative

- transazioni elementari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 118/2011, giusto Decreto Dirigenziale n. n. 47 del 25/11/2025, - “Impegni personale 2026”;
- b. di autorizzare il Settore 202.04.00 e la UOS 202.04.02 della Direzione Generale delle Risorse Finanziarie 202.00.00 ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, inerenti agli emolumenti stipendiali del corrente mese di marzo 2026, per un importo complessivo lordo di €. 27.286.397,61 = comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, come indicati nell’allegato prospetto contabile che è parte integrante del presente provvedimento;
 - c. di autorizzare, altresì, l’emissione degli ordinativi di incasso per l’importo complessivo pari ad € 7.016.230,34= inerenti alle ritenute elencate nel prospetto contabile allegato al presente provvedimento, necessari al versamento agli Enti e soggetti interessati;
 - d. di disporre l’attivazione dei conguagli fiscali e previdenziali per i dipendenti nell’ultimo mese di servizio, compreso la trattenuta delle addizionali IRPEF Regionali e Comunali;
 - e. di autorizzare il versamento dei contributi derivanti da sentenze passate in giudicato, per le quali i dipendenti avevano promosso azioni esecutive e non era stato possibile disporre la liquidazione dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
 - f. di disporre il pagamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare “Fondo Perseo-Sirio” tramite bonifico, per un importo complessivo pari ad € 45.149,58, intestato al Fondo Pensione PERSEO, sul conto corrente acceso presso l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, IBAN: IT39Z0500001600CC0017146100, con causale bonifico (Codice fiscale amministrazione - Ragione sociale amministrazione – AAAAMM);
 - g. di autorizzare la Direzione Generale delle Risorse Finanziarie 202.00.00:
 - g.1 all’emissione degli ordinativi di pagamento, con traenza contabile dai Capitoli e dagli Impegni di Spesa come riportati nell’allegato prospetto contabile;
 - g.2 alla riscossione delle ritenute fiscali e previdenziali, come riportate nell’allegato contabile al presente provvedimento, propedeutica ai successivi versamenti agli Enti preposti;
 - g.3 alla liquidazione agli aventi diritto, delle somme a titolo di extra fiscali per il mese di marzo 2026, provenienti dalle trattenute stipendiali effettuate a carico dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania;
 - h. di effettuare il riconoscimento ed il conguaglio, in favore degli aventi titolo, del credito relativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 13 comma 1 bis DPR 917/1984 ed in applicazione delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28/04/2014 e n. 9/E del 14/05/2014 e n. 22 del 11/07/2014;
 - i. di riservarsi di effettuare eventuali conguagli con le successive spettanze stipendiali, tenendo conto anche del dovuto allineamento fiscale e contributivo;

VISTI:

- a. il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- b. il D.P.C.M. del 28/12/2011 inerente i nuovi schemi di bilancio;
- c. il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- d. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, firmato il 21 maggio 2018, per il personale delle Regioni e degli Enti Locali;
- e. il CCNL Area Dirigente Funzioni Locali approvato il 17/12/2020;
- f. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, firmato il 16 novembre 2022, per il personale delle Regioni e degli Enti Locali;
- g. il CCNL Area Dirigente Funzioni Locali approvato il 16/07/2024;
- h. il CCNL Personale del comparto – Funzioni Locali del 23/02/2026;
- i. il CCNL Personale Dirigente – Funzioni Locali del 23/02/2026;

- j. la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 01/02/2008 avente ad oggetto: “Revisione codificazione SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici” in attuazione del DM n. 17114 del 5/3/2007;
- k. la Risoluzione n. 101/E del 07/10/2010 dell’Agenzia delle Entrate inerente all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 enti pubblici”;
- l. la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 12/04/2012 e la successiva DGR n. 294 del 12/06/2012;
- m. il Decreto Dirigenziale n. 3 del 20/01/2020;
- n. il Decreto Dirigenziale n. 89 del 11/06/2025;
- o. la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 325 del 04/06/2025 avente ad oggetto: “*Incarichi dirigenziali. Struttura 201.00.00. Determinazioni*”;
- p. la legge Regionale n. 25 del 30 dicembre 2024;
- q. la legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024;
- r. la deliberazione n. 773 del 27 dicembre 2024;
- s. la deliberazione n. 1 del 07/01/2025;
- t. la deliberazione n. 590 del 06/08/2025;
- u. il D.P.G.R. n. 171 del 10/09/2025;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari competenti per materia, nonché, della dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore 201.03.00, mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di disporre il pagamento degli emolumenti stipendiali, in forza degli impegni di spesa assunti, spettanti al personale regionale per complessivi €. 27.286.397,61= per il pagamento degli emolumenti stipendiali di marzo 2026, dettagliati in lordo per €. 20.276.627,34 = nonché €. 7.009.770,27 = per oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, avente competenza economica 01/03/2026 - 31/03/2026, come da prospetto di sintesi contabile allegato al presente provvedimento, debitamente corredato delle relative transazioni elementari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 118/2011, giusto Decreto Dirigenziale n. n. 47 del 25/11/2025, - “Impegni personale 2026;
2. di autorizzare il Settore 202.04.00 e la UOS 202.04.02 della Direzione Generale delle Risorse Finanziarie 202.00.00 ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, inerenti agli emolumenti stipendiali del corrente mese di marzo 2026, per un importo complessivo lordo di €. 27.286.397,61= comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, come indicati nell’allegato prospetto contabile che è parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare, altresì, l’emissione degli ordinativi di incasso per l’importo complessivo pari ad € 7.016.230,34= inerenti alle ritenute elencate nel prospetto contabile allegato al presente provvedimento, necessari al versamento agli Enti e soggetti interessati;
4. di disporre l’attivazione dei conguagli fiscali e previdenziali per i dipendenti nell’ultimo mese di servizio, compreso la trattenuta delle addizionali IRPEF Regionali e Comunali;
5. di autorizzare il versamento dei contributi derivanti da sentenze passate in giudicato, per le quali i dipendenti avevano promosso azioni esecutive e non era stato possibile disporre la liquidazione dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
6. di disporre il pagamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare “Fondo Perseo-Sirio” tramite bonifico, per un importo complessivo pari ad € 45.149,58 intestato al Fondo Pensione PERSEO, sul conto corrente acceso presso l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, IBAN: IT39Z0500001600CC0017146100, con causale bonifico (Codice fiscale amministrazione - Ragione sociale amministrazione – AAAAMM);
7. di autorizzare la Direzione Generale delle Risorse Finanziarie 202.00.00:
 - 7.1 all’emissione degli ordinativi di pagamento, con trattenuta contabile dai Capitoli e dagli Impegni di Spesa come riportati nell’allegato prospetto contabile;

- 7.2 alla riscossione delle ritenute fiscali e previdenziali, come riportate nell'allegato contabile al presente provvedimento, propedeutica ai successivi versamenti agli Enti preposti;
- 7.3 alla liquidazione agli aventi diritto, delle somme a titolo di extra fiscali per il mese di marzo 2026, provenienti dalle trattenute stipendiali effettuate a carico dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania;
8. di effettuare il riconoscimento ed il conguaglio, in favore degli aventi titolo, del credito relativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis DPR 917/1984 ed in applicazione delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28/04/2014 e n. 9/E del 14/05/2014 e n. 22 del 11/07/2014;
9. di riservarsi di effettuare eventuali conguagli con le successive spettanze stipendiali, tenendo conto anche del dovuto allineamento fiscale e contributivo;
10. di aver effettuato la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sui pagamenti disposti con il presente provvedimento a favore del personale dipendente, in conformità alla circolare PG 0358375 del 13/07/2023 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
11. di inviare il presente decreto alla:
- 11.1 Direzione Generale delle Risorse Finanziarie 202.00.00 ed al Settore 202.04.00 ed alle UOS 202.04.01 e 202.04.02 della stessa;
- 11.2 U.O.S. 201.03.02 della Direzione Generale Risorse Umane 201.00.00;
- 11.3 al competente Ufficio della Segreteria di Giunta, per opportuna conoscenza.

Maria MESSINA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa